****

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SPOLETO

**Convenzioneper lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, dell’art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990, dell’art. 165 c.p., dell’art. 168 bis c.p. (messa alla prova)**

 **PREMESSO**

* che il giudice, a norma degli artt.186,comma 9bis,comma8bisD.Lgs.285/92 73,comma5bis, D.P.R.309/90 e art. 187 comma 8 bis, nonché ilgiudice di pace per tutti i reati attribuitialla suacompetenza,possono applicarelapenadellavorodipubblicautilità dicuiall'art. 54delD.Lgs.28/8/2000 n.274,consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni,leProvince,iComuniopressoentieorganizzazionidiassistenzasocialeedivolontariato;
* che l’art. 73 comma 5 bis del DPR n. 309/1990 prevede: nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste… OMISSIS”;
* l’art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
* l’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova … OMISSIS… La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni… OMISSIS …. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta… OMISSIS…;
* che l'art. 2,comma1deldecreto ministeriale26marzo2001,emanatoanormadell'art. 54,comma6, delcitatodecretolegislativo,stabiliscechel'attività nonretribuitainfavore dellacollettività èsvolta sullabasediconvenzionidastipulare conilMinistero dellaGiustizia,osudelegadiquest'ultimo, conil PresidentedelTribunale(osuodelegato)nelcuicircondariosonopresentileamministrazioni, glientio leorganizzazioniindicati nell'art.1,delcitatodecreto ministeriale,pressoiquali puòesseresvoltoil lavoro di pubblica utilità;
* che ilMinistro dellaGiustiziahadelegatoiPresidenti deiTribunali (oloro delegati) alla stipula delle convenzioni in questione;
* che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

 **TANTO PREMESSO**

tra ilMinistero dellaGiustiziacheintervienealpresente attonellapersona della Dr. Federica FORTUNATI domiciliato per la carica presso il Tribunale di Spoleto, giusta delega del Presidente del Tribunale di Spoleto f.f. Dott. Simone Salciarini del 24.07.2018 Ente Comune di Preci, nella persona del Presidente pro-tempore sig. Bellini Pietro, nato a Preci il 06/06/1958 e residente in Preci fraz. Saccovescio, via Cairoli, n. 26;

 **SICONVIENE ESISTIPULAQUANTOSEGUE:**

Art.1

L’Ente consentechefinoadunmassimodin. 2 soggettiammessiallapena dellavoro dipubblicautilità aisensidell'art. 54deldecreto legislativocitato inpremessa,prestino pressodiséla loro attività non retribuita all’interno della struttura; specifica che l’attività non retribuita in favore della medesima, in conformità con quanto previsto dall’Art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Supporto del personale del Comune nelle attività impiegatizie;
2. Supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia stradale e piazze, nella manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante il periodo invernale, assistenza per il trasporto scolastico;
3. Supporto al personale durante le manifestazioni organizzate dall’amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o civili;

Art.2

L'attività nonretribuitainfavore dell’Ente saràsvoltainconformità conquantodisposto nella sentenzadicondanna,nellaqualeilgiudice,anormadell'art.33,comma2delcitatodecreto legislativo, indicailtipo eladurata dellavorodipubblica utilità,lastruttura dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

**Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.**

Losvolgimento dell'attività èdefinito neldettaglio daapposito"accordoindividuale" nelqualesarà esplicitato:

* ilnominativo delreferente dell’Ente e dell'incaricato, se diversodalreferente;
* la data di inizio dell’attività lavorativa e, ove possibile, la presumibile data di conclusione;
* la sede o la struttura di impiego nonché le mansioni che saranno svolte;
* l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
* gli obblighi del lavoratore.

Tale"accordo" saràsottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dallapersona richiedente il lavoro dipubblicautilitàedalreferentedell’Ente.

Ilsoggettoavviatoallavorodipubblica utilità deveconformarelasuacondottaaldoveredicontribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.

**L’Ente siriservalafacoltà dinonaccoglierelarichiestadisvolgimento dellavorodi pubblica utilitàpressolasuastruttura qualora, all'atto dellasottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti ocircostanze incompatibili conl'inserimento lavorativo richiesto ovverolanon attitudine delsoggettorispetto allefunzioni dasvolgere. Ricorrendo talipresupposti ilreferente provvederàaredigereappositarelazionedainviarealPresidentedelTribunale.**

Art.3

L’Ente,checonsente allaprestazione dell'attivitànon retribuita, individua in un dipendente della struttura lapersonaincaricata acoordinarelaprestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessiediimpartire acostoro lerelative istruzioni.

IlResponsabileindividuato segueilsoggetto durante ilperiodo disvolgimento dellavoro dipubblica utilità esegnalaeventuali inadempienze oviolazionidegliobblighi (assenzeingiustificate,abbandono delluogo dilavoro, rifiuto diprestare leattività dicuièincaricato,ecc.)all'autorità incaricata del controllo, individuata dalgiudiceneldispositivodellasentenza.

L’Ente siimpegnaacomunicare l’eventuale variazione delResponsabilediserviziogiàindividuato.

 Art.4

Durantelosvolgimento dellavorodipubblicautilità, l’Ente si impegnaadassicurareilrispetto delle normee lapredisposizionedelle misurenecessarieatutelare l'integrità fisicaemorale dei soggetti,curandoaltresìchel'attivitàprestata siaconforme aquantoprevistodallaconvenzione.

Innessuncasol'attività potràsvolgersiinmododaimpedire l'eserciziodeifondamentali diritti umanio daledereladignitàdellapersona.

L’Ente siimpegnaaltresìacheisoggettiammessipossanofruire deltrattamentoterapeuticoe dellemisureprofilatticheediprontosoccorsoallestessecondizionipraticateperilpersonalealle propriedipendenze,ovetaliservizisianogiàpredisposti.

 Art.5

Éfattodivietoall’Ente dicorrispondereaisoggettiammessiallavorodipubblicautilitàuna retribuzione, inqualsiasiforma, perl'attività daessisvoltaedifarsvolgereattivitàulterioririspetto a quelleprogrammate.

É obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione deisoggetticontrogli infortuni ele malattieprofessionalinonchériguardoallaresponsabilitàcivileversoterzi.

 Art. 6

L’Ente provvederà tramiteilresponsabileincaricatoadannotare lepresenzeinunospecifico registroconservatoagliattieresodisponibile pericontrolli dapartedellacompetenteautorità.

Qualora il l’Ente per il tramite del Responsabile del servizio rilevi dapartedel soggetto impiegato neilavori dipubblica utilità l'inosservanzadei doveri ecompitidelsuoufficioformulerà senzaritardoapposita relazione chesaràinviata all'autorità incaricatadelcontrollocheinformerà il giudice competente.

 Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’Art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del periodo di lavoro, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dall’Ente la relazione in duplice copia, unitamente alla copia del registro delle presenze, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

 Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

 Art. 9

Lapresenteconvenzioneavràladuratadianni5(cinque)adecorreredalladatadisottoscrizione.

Copiadella presenteconvenzioneviene trasmessaallacancelleriadelTribunale, per essereinclusa nell'elencodeglienticonvenzionati dicuiall'art. 7deldecretoministeriale citatoinpremessa,nonché Ministero Della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Perugia

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Spoleto,

Per l’ Ente……………………………………

Il legale rappresentante

………………………………………….

Per il Presidente del Tribunale di Spoleto

Dr.ssa Federica Fortunati

Allegati:

1. copia atto di delega del Presidente del Tribunale di Spoleto alla Dr.ssa Federica Fortunati
2. schema accordo individuale
3. copia statuto Ente……………………………………